SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 5 settembre 1986

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo al decreto-legge 5 luglio 1986, n. 334, non convertito in legge per decorrenza del termine

Il decreto-legge 5 luglio 1986, n. 334, recante: «Modifica di talune disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive integrazioni e modificazioni, in materia di autotrasporto di cose» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 luglio 1986.

86A6437

DECRETO-LEGGE 30 agosto 1986, n. **536**.

Misure urgenti per la realizzazione del programma connesso alla celebrazione di Firenze quale città europea della cultura per l'anno 1986.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il tempestivo intervento dello Stato per la prosecuzione delle attività e delle iniziative connesse alla celebrazione di Firenze quale città europea della cultura per l'anno 1986;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per le attività e le iniziative connesse alla designazione di Firenze quale città europea della cultura per l'anno 1986, il Ministero per i beni culturali e ambientali partecipa con iniziative proprie e con contributi al comune di Firenze per quelle promosse dal comune medesimo o dall'apposito comitato per la celebrazione per una spesa complessiva di lire 15 miliardi.

2. Le attività e le iniziative di cui al comma 1 riguardano la realizzazione ed il completamento di istituti museali e di ricerca nel campo artistico, il restauro di beni culturali pubblici e privati, i relativi studi e ricerche, nonchè le connesse attività congressuali, scientifiche e culturali a carattere anche internazionale.

3. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, con proprio decreto, adotta e definisce il programma delle attività e delle iniziative, riservando in ogni caso non meno del cinquanta per cento degli stanziamenti agli interventi relativi alla realizzazione ed al completamento di istituti museali, nonchè al restauro di beni culturali, pubblici e privati, sentiti il comune e la provincia di Firenze.

4. Le attività di ricerca, congressuali, scientifiche e culturali, a carattere anche internazionale, dovranno essere connesse con gli interventi di cui al comma 3.

Art. 2.

1. All'onere di lire 15 miliardi, derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Disposizioni in materia di calamità naturali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GULLOTTI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti addì 4 settembre 1986
Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 48

86G0891

DECRETO-LEGGE 30 agosto 1986, n **537**.

Misure urgenti per il settore dei trasporti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure intese a fronteggiare i negativi riflessi derivanti dai disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, anche allo scopo di ricostituire gli occorrenti equilibri aziendali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nonchè dei servizi di trasporto in gestione diretta degli enti locali relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984 e 1985 che non hanno trovato copertura con i contributi di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, sono assunti a carico dei bilanci delle regioni in misura pari al 70 per cento del loro ammontare.

2. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del comma 1 le regioni provvedono mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti secondo tempi, criteri e procedure stabiliti, con proprio decreto, dal Ministro del tesoro. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti per le regioni dalle vigenti disposizioni. L'ammortamento dei mutui ha inizio a partire dall'anno successivo a quello di concessione ed il relativo onere, valutato in lire 105 miliardi annui, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2.

1. Gli enti locali possono provvedere alla copertura della residua quota del 30 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984 e 1985, mediante la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti. L'annualità di ammortamento dei mutui è a carico degli enti locali secondo modalità stabilite dalle disposizioni per la finanza locale per il 1987.

Art. 3.

1. Le somme di cui all'articolo 1 nonchè quelle che gli enti locali proprietari o soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto come pure quelle provenienti dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, non sono da considerarsi componenti positive del reddito e quindi non sono comprese tra i ricavi previsti dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica.

Art. 4.

1. L'ottavo comma dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è sostituito dal seguente:

«Gli oneri per l'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 16 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, che gravano sui bilanci delle aziende di trasporto, devono essere considerati, da parte della legislazione regionale, nella determinazione del costo di esercizio ai fini di stabilire la quota del fondo nazionale dei trasporti ripartita dalla regione e spettante all'azienda».

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 105 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per gli anni 1987 e 1988 dell'accantonamento «Assunzione a carico dei bilanci delle regioni di mutui per concorso al ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto al 31 dicembre 1985» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1986
Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 47

86G0890

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 agosto 1986.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1986, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore della edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visti i decreti n. 707047 del 14 luglio 1979, n. 162881 del 23 aprile 1977, n. 163195 del 12 aprile 1977, n. 162883 del 19 marzo 1977, n. 162880 del 23 aprile 1977, n. 162882 del 19 marzo 1977, n. 187844 del 13 aprile 1977, n. 541278 del 19 agosto 1980, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981 e da ultimo dai decreti ministeriali dell'8 agosto 1986, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 27 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1986, con cui è stato fissato, nella misura del 14,65% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1986 e stabilita la commissione per l'anno corrente, nella misura dell'1,85%;

Visto il proprio decreto del 30 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 1986, con cui è stato fissato nella misura del 13,90% il costo medio della provvista per il bimestre luglio-agosto 1986;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre settembre-ottobre 1986, il costo medio della provvista dei fondi per la cennata operazione è pari all'11,90%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari all'11,90% per il bimestre settembre-ottobre 1986.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,85%, il tasso di riferimento, per il bimestre settembre-ottobre 1986, è pari del 13,75%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1986

Il Ministro: GORIA

86A6724

DECRETO 30 agosto 1986.

Tasso di riferimento da applicare, per il bimestre settembre-ottobre 1986, sulle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti ministeriali n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visti i decreti ministeriali n. 647068 e n. 655954 dell'8 agosto 1986 recanti nuove norme per la determinazione del suddetto tasso di riferimento;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia, in conformità alle disposizioni contenute nel sopracitato decreto dell 8 agosto 1986, ha comunicato che, ferma restando la misura della commissione onnicomprensiva per l'anno in corso, per il bimestre settembre-ottobre 1986 il costo medio di provvista dei fondi per i settori in questione è pari all'11,85%,

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari all'11,85% per il bimestre settembre-ottobre 1986.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva del 2,15% il tasso di riferimento per il bimestre settembre-ottobre 1986 è pari del 14,00%.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1986

Il Ministro: GORIA

86A6723

DECRETO 30 agosto 1986.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1986, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto n. 202360 del 23 dicembre 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 223, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 giugno 1981, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta;

Considerato che il predetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1986 registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1986 registro n. 22 Tesoro, foglio n. 284, con il quale è stata determinata la commissione onnicomprensiva per l'anno 1986 nella misura fino ad un massimo dell'1%;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 154 del 7 luglio 1986, con il quale è stato fissato nella misura del 14,35% il costo medio della provvista per il bimestre luglio-agosto 1986;

Visto il decreto ministeriale n. 655955 dell'8 agosto 1986 recante nuove norme per la determinazione del suddetto tasso di riferimento;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre settembre-ottobre 1986, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari all'11,85%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari all'11,85% per il bimestre settembre-ottobre 1986.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta in misura fino ad un massimo dell'1%, il tasso massimo di riferimento, per il bimestre settembre-ottobre 1986, è fissato nella misura del 12,85%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1986

Il Ministro: GORIA

86A6722

DECRETO 30 agosto 1986.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1986, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti ministeriali n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977 come risultano modificati dai decreti ministeriali n. 725422 e n. 725425 del 31 dicembre 1979, dai decreti ministeriali n. 271997 e n. 271998 del 5 giugno 1981, nonché dal decreto ministeriale n. 637282 dell'8 agosto 1986, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

1) dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

2) da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il decreto del 30 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 1986, con il quale è stato stabilito per il bimestre luglio-agosto 1986, il tasso di riferimento da applicare alle operazioni creditizie previste dalle citate norme;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che per il bimestre settembre-ottobre 1986 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari all'11,85%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previste dalle norme indicate in premessa è pari all'11,85% per il bimestre settembre-ottobre 1986.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva del 2,20%, il tasso di riferimento, per il bimestre settembre-ottobre 1986 è pari al 14,05%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1986

Il Ministro: GORIA

86A6720

DECRETO 30 agosto 1986.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1986, alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura massima dei tassi d'interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, assistite dal concorso pubblico in conto interessi, sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale sono state modificate le norme per la variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio in precedenza stabilite con decreto interministeriale del 7 dicembre 1983;

Considerato che ai sensi della normativa di cui al citato decreto ministeriale 8 agosto 1986, il suddetto tasso di riferimento viene determinato con periodicità bimestrale, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione alla variazione dei seguenti parametri:

a) rendimento medio dei BOT e della lira interbancaria come definito dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 8 agosto 1986;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali e del rischio assunto per le operazioni, da determinarsi annualmente, così come previsto dall'art. 3 del predetto decreto ministeriale 8 agosto 1986;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che sulla base degli anzidetti parametri, il tasso di riferimento per il bimestre settembre-ottobre 1986 è pari al 13,10% di cui 1,60% per la maggiorazione forfettaria riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1986;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nelle premesse, il tasso di riferimento annuo posticipato, da praticare per il bimestre settembre-ottobre 1986 alle operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 13,10%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1986

Il Ministro: GORIA

86A6719

DECRETO 30 agosto 1986.

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane per il bimestre settembre-ottobre 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto ministeriale n. 655956 dell'8 agosto 1986 il quale stabilisce che il tasso massimo d'interesse da assumere come base per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigianate e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri:

per le operazioni primarie fino a diciotto mesi:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi e della lira interbancaria;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

Viste le lettere con le quali la Banca d'Italia sulla base dei predetti parametri ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre settembre-ottobre 1986 relativo alle operazioni sopra indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane è determinato, per il bimestre settembre-ottobre 1986 nelle seguenti misure:

13,10% annuo posticipato, di cui 1,60% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi;

13,10% annuo posticipato, di cui 1,40% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1986

Il Ministro: GORIA

86A6721

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreto relativo a concessione di ricompensa al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1986, registro n. 22 Difesa, foglio n. 2, il seguente decreto del Presidente della Repubblica relativo a concessione di ricompensa al valor militare è rettificato come di seguito indicato:

decreto 9 giugno 1950, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1950, registro n. 29, foglio n. 15, pubblicato al Bollettino ufficiale anno 1950, dispensa 15, pag. 1996:

Anfossi Carlo di Valentino e di Bregaro Enrichetta da Genova, classe 1912, tenente complemento, 7° alpini, battaglioni «Cadore».

La data di nascita è 10 ottobre 1913.

86A6699

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.3808.XV.J del 1° luglio 1986, è riconosciuta ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del citato testo unico la cartuccia per uso industriale contenente grammi 9,5 di polvere a doppia base in un bossolo di materia plastica di 18 mm di diametro, munito di fondello metallico con capsula detonante e priva di proiettili di qualunque tipo, da impiegarsi in un particolare attrezzo denominato Rock Breaker per la frantumazione delle rocce, fabbricata dalla ditta Dynamit Nobel di Troisdorf (Repubblica federale tedesca).

86A6328

MINISTERO DEL TESORO

N. 166

Corso dei cambi del 29 agosto 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1414,900	1414,900	1415,20	1414,900	1414,90	1415,20	1415,500	1414,900	1414,900	1414,90
Marco germanico	690 —	690 —	690,25	690 —	690 —	690,02	690,050	690 —	690 —	690 —
Franco francese	210,550	210,550	210,50	210,550	210,55	210,55	210,550	210,550	210,550	210,55
Fiorino olandese	611,550	611,550	611,50	611,550	611,55	611,47	611,400	611,550	611,550	611,55
Franco belga	33,309	33,309	33,34	33,309	33,309	33,30	33,300	33,309	33,309	33,30
Lira sterlina	2091,500	2091,500	2094 —	2091,500	2091,50	2092,12	2092,750	2091,500	2091,500	2091,50
Lira irlandese	1898,500	1898,500	1898 —	1898,500	1898,50	1897,75	1897 —	1898,500	1898,500	—
Corona danese	182,360	182,360	182,47	182,360	182,36	182,35	182,340	182,360	182,360	182,35
Dracma	10,500	10,500	10,50	10,500	—	—	10,500	10,500	10,500	—
E.C.U.	1448,500	1448,500	1449,30	1448,500	1448,50	1448,50	1448,500	1448,500	1448,500	1448,50
Dollaro canadese	1014,500	1014,500	1016 —	1014,500	1014,50	1014,57	1014,650	1014,500	1014,500	1014,50
Yen giapponese	9,088	9,088	9,09	9,088	9,088	9,08	9,088	9,088	9,088	9,08
Franco svizzero	854,990	854,990	855,25	854,990	854,99	854,84	854,700	854,990	854,990	854,99
Scellino austriaco	97,990	97,990	98 —	97,990	97,99	97,98	97,970	97,990	97,990	97,99
Corona norvegese	193,100	193,100	193,30	193,100	193,10	193,11	193,130	193,100	193,100	193,10
Corona svedese	204,440	204,440	204,50	204,440	204,44	204,32	204,200	204,440	204,440	204,44
FIM	286,650	286,650	287 —	286,650	286,65	286,77	286,900	286,650	286,650	—
Escudo portoghese	9,670	9,670	9,68	9,670	9,67	9,68	9,700	9,670	9,670	9,67
Peseta spagnola	10,517	10,517	10,53	10,517	10,517	10,51	10,515	10,517	10,517	10,52
Dollaro australiano	861 —	861 —	862 —	861 —	861 —	861,25	861,500	861 —	861 —	861 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 agosto 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1415,200
Marco germanico	690,025
Franco francese	210,550
Fiorino olandese	611,475
Franco belga	33,304
Lira sterlina	2092,125
Lira irlandese	1897,750
Corona danese	182,350
Dracma	10,500
E.C.U.	1448,500
Dollaro canadese	1014,575
Yen giapponese	9,088
Franco svizzero	854,845
Scellino austriaco	97,980
Corona norvegese	193,115
Corona svedese	204,320
FIM	286,775
Escudo portoghese	9,685
Peseta spagnola	10,516
Dollaro australiano	861,250

Media dei titoli del 29 agosto 1986

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	83,350
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,350
» 9% » » 1975-90	96,500
» 9% » » 1976-91	97,725
» 10% » » 1977-92	101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,825
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,350
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	91,850
» » » Ind. ENI 1-8-1988	98,625
» » » » EFIM 1-8-1988	101,250
» » » » 1- 9-1982/86	100 —
» » » » 1- 9-1983/86	100 —
» » » » 1-10-1982/86	100 —
» » » » 1-10-1983/86	100,025
» » » » 1-11-1982/86	100,400
» » » » 1-12-1982/86	101,100
» » » » 1- 1-1983/87	100,800
» » » » 1- 2-1983/87	100,750
» » » » 1- 3-1983/87	101,275
» » » » 1- 4-1983/87	101,275
» » » » 1- 5-1983/87	101,750
» » » » 1- 6-1983/87	101,700
» » » » 1-11-1983/87	101,375
» » » » 1-12-1983/87	101,375
» » » » 1- 1-1984/88	100,800
» » » » 1- 2-1984/88	101,400
» » » » 1- 3-1984/88	100,675
» » » » 1- 4-1984/88	100,700
» » » » 1- 5-1984/88	100,500
» » » » 1- 6-1984/88	100,900
» » » » 1- 7-1983/88	101,850
» » » » 1- 8-1983/88	101,925
» » » » 1- 9-1983/88	102,150
» » » » 1-10-1983/88	101,750
» » » » 1- 7-1990	99,025
» » » » 1- 8-1990	98,925
» » » » 1- 9-1990	98,175
» » » » 1-10-1990	98,950
» » » » 1-11-1990	99,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1983/90	103,550
» » » » 1-12-1983/90	103,850
» » » » 18-12-1990	99,750
» » » » 1- 1-1984/91	103,475
» » » » 1- 2-1984/91	103,300
» » » » 1- 3-1984/91	101,600
» » » » 1- 4-1984/91	101,725
» » » » 1- 5-1984/91	101,700
» » » » 1- 6-1984/91	102 —
» » » » 1- 7-1984/91	101,150
» » » » 1- 8-1984/91	101,175
» » » » 1- 9-1984/91	101,175
» » » » 1-10-1984/91	100,675
» » » » 1-11-1984/91	100,700
» » » » 1-12-1984/91	100,400
» » » » 1- 1-1992	100,575
» » » » 1- 2-1992	99,825
» » » » 1- 2-1995	100,700
» » » » 1- 3-1995	99,025
» » » » 1- 4-1995	99,325
» » » » 1- 5-1995	99,625
» » » » 1- 6-1995	99,700
» » » » 1- 7-1995	100 —
» » » » 1- 8-1995	99,700
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1-10-1986	100,100
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,500
» » » 12 % 1- 2-1988	102,050
» » » 12,50% 1- 2-1988	102,775
» » » 12 % 1- 3-1988	103,200
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,375
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,350
» » » 12,50% 1-10-1988	103,525
» » » 12,50% 1-11-1988	103,700
» » » 12,50% 1- 1-1989	104,350
» » » 12,50% 1- 2-1989	104,650
» » » 12,50% 1- 1-1990	105,950
» » » 12,50% 1- 2-1990	106,100
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,150
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	114,750
» » » » 22-11-1982/89 13%	111,500
» » » » 1983/90 11,50%	110,650
» » » » 1984/91 11,25%	111 —
» » » » 1984/92 10,50%	106,900
» » » » 1985/93 9,60%	104,425
» » » » 1985/93 9,75%	105,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M29086

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di ragioniere presso l'Università di Perugia

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, numero 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, articoli 7 e 8;

Vista la tabella *C* richiamata dall'art. 8 della citata legge 22 agosto 1985, n. 444, dalla quale risulta che questa Università (unica nella regione Umbria), è stata autorizzata a bandire concorsi a otto posti della carriera di concetto amministrativa presso questa Università;

Ritenuto di dover destinare due dei suddetti posti per la carriera di concetto di ragioneria;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di ragioniere in prova nel ruolo organico della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie presso questo Ateneo.

Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere e perito commerciale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;.

c) sana e robusta costituzione fisica e immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comporta l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso alla carriera.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale in vigore, deve essere indirizzata o fatta pervenire a questa Università medesima entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo al presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

È dichiarata prodotta in tempo utile anche la domanda di ammissione spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Nella domanda i candidati devono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio richiesto dal bando;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; tale dichiarazione deve esere redatta anche se negativa;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati destituiti o dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; tale dichiarazione deve essere resa comunque;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (indicare il periodo, se prestato, oppure indicare i motivi se esonerato, rinviato, ecc.);

l) l'appartenenza ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età previsto per l'ammissione al concorso, qualora ne ricorrano le condizioni;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo al quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o segretario comunale.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i medesimi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché nel regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Le prove di esame consistono in due prove scritte ed una prova orale.

La *prima prova scritta* consiste in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica su nozioni di diritto privato o pubblico, nel senso che ai candidati saranno sottoposti dei quesiti, con tre risposte già predisposte. I candidati dovranno sbarrare la casella corrispondente alla risposta esatta.

La *seconda prova scritta* consiste in un tema di ragioneria e contabilità generale dello Stato.

La *prova orale* verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e, inoltre, su nozioni di economia politica di scienze delle finanze, legislazione universitaria, con particolare riferimento ai servizi di ragioneria.

Della sede e del diario di tali prove scritte verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale *del 16 ottobre 1986.*

Alla prova orale saranno ammessi coloro che riporteranno una votazione media non inferiore a sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale verrà data notizia mediante raccomandata, con avviso di ricevimento, con almeno venti giorni di anticipo rispetto alla data in cui dovranno sostenerla.

Art. 7.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso e l'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, la esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati devono essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Le sedute della commissione durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a sei decimi.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti è di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio con esito positivo. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I suddetti documenti dovranno essere inviati, senza necessità di particolare richiesta da parte di questo Ateneo, al seguente indirizzo: Università degli studi di Perugia - Piazza Università, 1 - 06100 Perugia.

I candidati possono avvalersi dei suddetti titoli, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè presentati con le modalità ed entro il termine stabilito di venti giorni.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte, nonchè in quella orale. Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno diritto alla preferenza o precedenza nella nomina, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Gli idonei vincitori verranno nominati in prova e immessi in servizio man mano che si verifichino cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

Entro il primo mese di servizio i medesimi dovranno presentare i seguenti documenti di rito, in carta legale, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico. Sono dichiarati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio concorsi - Università degli studi di Perugia - Piazza Università, 1, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, lettera *d*), del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato). I concorrenti che hanno superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, nè impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre. Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione successiva, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o far pervenire, con le modalità di cui sopra ed entro lo stesso termine, i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

L'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile, riscontrata all'atto della presentazione, dovrà essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria generale e di nomina in prova è immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In quest'ultimo caso il servizio prestato sarà comunque compensato fino alla data di notifica della ricusazione stessa.

Ai nuovi assunti, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, compete lo stipendio annuo lordo di L. 5.700.000.

Art. 11.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, nonché nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 12.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, addì 20 maggio 1986

Il rettore: DOZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Perugia, addì 30 giugno 1986
Registro n. 8 Istruzione, foglio n. 112

86A6595

Diario delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Verona

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Verona, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 93, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 4 ottobre 1985, si svolgeranno presso l'istituto di matematica, via dell'Artigliere n. 19, facoltà di economia e commercio, Verona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 2 ottobre 1986, ore 10;

seconda prova scritta: 3 ottobre 1986, ore 9.

86A6728

Diario delle prove di esame del concorso a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Ancona

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Ancona, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 21, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 4 ottobre 1985, si svolgeranno presso la facoltà di economia e commercio, piazza Stracca, 2, Ancona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 settembre 1986, ore 11;

seconda prova scritta: 26 settembre 1986, ore 9.

86A6729

Rinvio delle prove d'esame del concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università «La Sapienza» di Roma

Le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto di matematica finanziaria (per le esigenze della cattedra di elaboratori elettronici e sistemi meccanografici) della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 12 maggio 1986), già fissate per i giorni 11 e 12 agosto 1986, sono state rinviate ai giorni 23 e 24 settembre 1986.

86A6754

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di assistente sanitario/a coordinatore da impiegare presso il settore igiene e sanità pubblica dell'unità sanitaria locale n. 20.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente sanitario/a coordinatore da impiegare presso il settore igiene e sanità pubblica dell'unità sanitaria locale n. 20.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 41 del 22 agosto 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Camposampiero (Padova).

86A6689

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario ospedaliero per il servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche presso l'unità sanitaria locale n. 20.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero per il servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, a tempo pieno - ruolo sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: primario ospedaliero, area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 20.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 41 del 22 agosto 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Camposampiero (Padova).

86A6690

REGIONE MOLISE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

un posto di primario ospedaliero di radiologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero della disciplina di anestesia e rianimazione;

tre posti di biologo collaboratore (di cui uno riservato alle categorie protette dalla legge n. 482/68);

un posto di operatore professionale di seconda categoria (infermiere generico).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I relativi bandi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione n. 17 del 16 settembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Larino (Campobasso).

86A6756

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di assistente medico (area di igiene e sanità pubblica) presso l'unità sanitaria locale n. 24

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto del ruolo sanitario, profilo professionale medici, posizione funzionale assistente medico (area di igiene e sanità pubblica), presso l'unità sanitaria locale n. 24.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'U.S.L. in Bormio (Sondrio).

86A6692

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 58

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 58, a.

un posto di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina di medicina generale (ruolo: sanitario - tabella *A* - profilo professionale: medici);

un posto di farmacista dirigente (ruolo: sanitario - tabella *B* - profilo professionale. farmacista);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale (ruolo: sanitario - tabella *A* - profilo professionale: medici - area funzionale: chirurgia - disciplina. chirurgia generale);

un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione (area funzionale: chirurgia - disciplina. anestesia e rianimazione - ruolo: sanitario - tabella *A* - profilo professionale: medici).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'U.S.L. in Cernusco sul Naviglio (Milano).

86A6691

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vice direttore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 75/2.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore amministrativo, presso l'unità sanitaria locale n. 75/2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Milano

86A6693

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di primario del servizio di recupero e riabilitazione funzionale (area funzionale di medicina) presso l'unità sanitaria locale n. 65.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 65, ad un posto di primario del servizio di recupero e riabilitazione funzionale (area funzionale di medicina).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale dell'U.S.L. in Alba (Cuneo).

86A6694

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione,
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 90.000
- semestrale . . . . . L. 50.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 180.000
- semestrale . . . . . L. 100.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 20.000
- semestrale . . . . . L. 12.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 75.000
- semestrale . . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 20.000
- semestrale . . . . . L. 12.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . L. 285.000
- semestrale . . . . . L. 160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. 600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. 45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. 25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. 2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. 82.000
Abbonamento semestrale . . . . . L. 45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221